



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI RIETI

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	DE LULLO	EGISTO	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	MAZZATOSTA	MARIO	Giudice
<input type="checkbox"/>	SANTILLI	VINCENZO LUCIANO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 243/2017
depositato il 26/10/2017

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 096200500013426 TRIB.ERARIALI 1992
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 096200500013426 IRPEF-ALTRO 1992
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0962005000134269 ILOR 1992
- avverso ESTRATTO DI RUOLO n° 20 TRIB.ERARIALI 1992
- avverso ESTRATTO DI RUOLO n° 20 IRPEF-ALTRO 1992
- avverso ESTRATTO DI RUOLO n° 20 ILOR 1992
- avverso INTIM.PAGAMENTO n° 09620179001143 /000 TRIB.ERARIALI 1992
- avverso INTIM.PAGAMENTO n° 09620179001143 /000 IRPEF-ADD.REG. 2008
- avverso INTIM.PAGAMENTO n° 09620179001143 /000 IRPEF-ADD.COM. 2008
- avverso INTIM.PAGAMENTO n° 09620179001143 /000 IRPEF-ALTRO 2008
- avverso INTIM.PAGAMENTO n° 0962017900114 /000 ILOR 2008
- avverso INTIM.PAGAMENTO n° 09620179001143 /000 TAS.AUTOMOBILI 2006
- avverso INTIM.PAGAMENTO n° 09620179001143 /000 TAS.AUTOMOBILI 2008

contro:

AG, ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE RIETI

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 096200500013426 TRIB.ERARIALI 1992
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 096200500013426 IRPEF-ALTRO 1992
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 096200500013426 ILOR 1992
- avverso ESTRATTO DI RUOLO n° 20 TRIB.ERARIALI 1992
- avverso ESTRATTO DI RUOLO n° 20 IRPEF-ALTRO 1992
- avverso ESTRATTO DI RUOLO n° 20 ILOR 1992
- avverso INTIM.PAGAMENTO n° 09620179001143 /000 TRIB.ERARIALI 1992
- avverso INTIM.PAGAMENTO n° 09620179001143 /000 IRPEF-ADD.REG. 2008
- avverso INTIM.PAGAMENTO n° 09620179001143 /000 IRPEF-ADD.COM. 2008
- avverso INTIM.PAGAMENTO n° 09620179001143 /000 IRPEF-ALTRO 2008
- avverso INTIM.PAGAMENTO n° 09620179001143 /000 ILOR 2008
- avverso INTIM.PAGAMENTO n° 09620179001143 /000 TAS.AUTOMOBILI 2006

MEF Dipartimento delle Finanze

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 243/2017

UDIENZA DEL

30/01/2018 ore 09:30

N°

9/2018

PRONUNCIATA IL:

30 GEN. 2018

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

-7 MAR. 2018

Il Segretario

Daniela Lucentini
DANIELA LUCENTINI



SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 243/2017

UDIENZA DEL

30/01/2018 ore 09:30

(segue)

- avverso INTIM.PAGAMENTO n° 0962017900114 /000 TAS.AUTOMOBILI 2008
contro:
AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - RIETI

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0962012000112 TAS.AUTOMOBIL
2006

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0962014000759) TAS.AUTOMOBIL
2008

- avverso ESTRATTO DI RUOLO n° 1528 TAS.AUTOMOBILI 2008

- avverso ESTRATTO DI RUOLO n° 729 TAS.AUTOMOBILI 2006

- avverso INTIM.PAGAMENTO n° 0962017900114 /000 TRIB.ERARIALI 1992

- avverso INTIM.PAGAMENTO n° 09620179001143 /000 IRPEF-ADD.REG. 2008

- avverso INTIM.PAGAMENTO n° 0962017900114 /000 IRPEF-ADD.COM. 2008

- avverso INTIM.PAGAMENTO n° 0962017900114 /000 IRPEF-ALTRO 2008

- avverso INTIM.PAGAMENTO n° 0962017900114 /000 ILOR 2008

- avverso INTIM.PAGAMENTO n° 0962017900114 /000 TAS.AUTOMOBILI 2006

- avverso INTIM.PAGAMENTO n° 0962017900114 /000 TAS.AUTOMOBILI 2008

contro:
REGIONE LAZIO DIREZ.GEN.BILANCIO E TRIB.AREA 5 CON

proposto dai ricorrenti:

\ FIGLIANO RI

difeso da:

AVV. I

difeso da:

AVV.

V



MEF

Dipartimento
delle Finanze

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, depositato in data 26/10/2017 presso questa Commissione Tributaria Provinciale di Rieti, la Sig. _____ rappresentata e difesa dagli Avv. ti _____ ed elettivamente domiciliata presso il loro studio _____, giusta procura in calce al ricorso, impugnava una intimazione di pagamento, notificata in data 28/09/2017, relativa a cinque cartelle di pagamento, delle quali la ricorrente ne contestava solo tre, riguardanti omessi versamenti Irpef, Ilor e C.S.S.N. anno 1992 e tassa auto anni 2006 e 2008, per un totale di €. 7.245,05.

Deduceva nel ricorso la ricorrente la nullità dell' intimazione per omessa notifica delle cartelle di pagamento sottese e quindi la intervenuta prescrizione della pretesa erariale per decorso del termine.

Concludeva chiedendo l' annullamento della impugnata intimazione, con vittoria di spese, previa discussione del ricorso in pubblica udienza.

Con deduzioni prodotte telematicamente in data 26/01/2018 si costituiva in giudizio l' Agenzia delle Entrate di Rieti, rilevando la inammissibilità del ricorso, attesa la rituale notifica della cartella di competenza in data 15/05/2015 a mani del coniuge convivente; inoltre rappresentava che la ricorrente aveva avuto conoscenza della cartella, considerato che trattavasi di omessi pagamenti di ratei del condono ex lege n. 289/2002.

Produceva documentazione e concludeva come in atti.

La Regione Lazio, alla quale il ricorso è stato inviato in data 2/10/2017 e ricevuto in data 4/10/2017, non si è costituita in giudizio.

All' udienza pubblica udienza, sentito il rappresentante dell' Agenzia nonché quello della ricorrente che contesta la costituzione telematica dell' Agenzia e ne chiede lo stralcio, la Commissione Tributaria trattiene la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva il Collegio che per il processo Tributario Telematico (PTT), diversamente dal processo amministrativo telematico e processo civile telematico, la Giustizia tributaria non ha optato per la obbligatorietà "forzosa", per cui allo stato attuale, anche se divenuto operativo in tutte le regioni, il ricorso telematico è facoltativo.

La costituzione in giudizio e il deposito degli atti e documenti della parte resistente avviene con le modalità indicate agli art. 9, comma 1° e 5; il combinato disposto dei due articoli fa sì che solo nel caso di notificazione del ricorso introdotto a mezzo PEC, la costituzione in giudizio del ricorrente debba avvenire in maniera telematica, mentre nel caso in cui ciò non avvenga la costituzione in giudizio del ricorrente avviene con modalità cartacea, senza utilizzare il sistema S.I.Gi.T.; quindi se il ricorso è introdotto tramite PEC la costituzione in giudizio del ricorrente e della parte resistente deve avvenire in modo telematico, cioè tramite il sistema S.I.Gi.T.. mentre nel caso in cui il ricorso sia stato introdotto con modalità cartacea, cioè con deposito presso la controparte od invio tramite posta, anche la costituzione in giudizio del ricorrente e della parte resistente debba avvenire in modo "cartaceo" (CTP Reggio Emilia n. 245 del 12 ottobre 2017 e CTR Toscana n. 1783/2017).

Da ciò ne discende che la costituzione telematica dell' Agenzia in questo processo, a fronte della introduzione del giudizio in via cartacea, non può essere accolta, per cui la stessa va stralciata.

E tale interpretazione risponde ad un condivisibile intento, ossia quella di porre il ricorrente nella condizione di poter avere cognizione degli atti depositati dall' Ufficio, atteso che allo stesso ricorrente non è dato accedere al SICIT se ha presentato il ricorso in modo cartaceo.



Diversamente argomentando il ricorrente, in buona sostanza, si troverebbe privato del diritto a controdedurre a fronte delle argomentazioni dell' Agenzia, con la palese violazione del diritto al contraddittorio.

Ciò posto le deduzioni dell' Agenzia, telematicamente depositate vanno stralciate con la conseguenza che la stessa Agenzia non risulta aver presentato documentazione a supporto delle proprie difese.

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.

Infatti la ricorrente ha, con l' unico motivo del ricorso, dedotto la omessa notifica delle cartelle presupposte, limitatamente a quelle relative a tributi e la mancata produzione, da parte dell' Agenzia, della documentazione riguardante la notifica della cartella n. 0962005000134. Ciò comporta l' accoglimento del ricorso.

Analoghe considerazioni vanno svolte per le due cartelle riguardanti gli omessi versamenti della tassa auto per le due annualità contestate, attesa la mancata costituzione della Regione, ritualmente citata in giudizio.

Il ricorso va, pertanto, accolto.

La peculiarità della questione di diritto affrontata e la mancanza di consolidata giurisprudenza sul punto giustifica una pronuncia di compensazione delle spese di giudizio.

P. Q. M.

La Commissione Tributaria accoglie il ricorso e compensa le spese di lite.

Così deciso in Rieti nella camera di consiglio della sez. 2 in data 30/01/2018.

PRESIDENTE ESTENSORE

